

Comma 7.

Il comma in esame stabilisce che la SCIP, al fine del pagamento del corrispettivo come indicato al comma precedente, deve versare tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività della SCIP per la seconda cartolarizzazione.

Successivamente, l'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa viene assegnata ai soggetti originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione.

L'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 244/2007.

Comma 8.

L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato.

Qualora uno o più enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza.

Comma 9.

Qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze deve corrispondere la differenza alla SCIP entro il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita

degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti.

Si precisa che per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvederà mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato.

Comma 10.

Ove il valore degli immobili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti, si provvederà a restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio.

Comma 11.

La seconda operazione di cartolarizzazione è da ritenersi conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passività come indicato al comma 6.

Comma 12.

Il comma in questione disciplina le modalità di vendita degli immobili trasferiti da parte degli enti.

Comma 13.

E' fatto obbligo all'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, di individuare gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari.

Comma 14.

Una volta che siano esperite le attività descritte al comma 8 e siano estinti i costi e le passività relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, il comma in esame fa obbligo alla SCIP di trasferire tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari.

La SCIP viene da quel momento posta in liquidazione e si demanda all'Agenzia del territorio il compito di effettuare entro dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici.

- Decreto interministeriale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 29 gennaio 2009 "Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili" (G.U. n. 52 del 4 marzo 2009).

Sono stati determinati i termini e le modalità di attuazione del piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, di cui all'art. 80 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2009, n. 133.

- Decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, 19 febbraio 2009 "Concessione dei trattamenti di CIGS e mobilità ai dipendenti delle aziende del settore del commercio con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti" (G.U. n. 60 del 13 marzo 2009).

E' stato autorizzato l'utilizzo della somma di € 45.000.000,00 ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente delle aziende del settore del commercio con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

Tale somma sarà così ripartita:

- 15.000.000 di euro per trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- 30.000.000 di euro per i trattamenti di mobilità.

- Legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" (G.U. n. 85 dell'11 aprile 2009).

Si specifica che la legge in esame tratta sia la conversione, con modificazioni, in legge del Decreto legge n.5/2009, sia variazioni apportate alla Legge n. 2/09 di conversione del Decreto legge n. 185/2008.

Art. 7 ter. Misure urgenti a tutela dell'occupazione.

Comma 1.

Nelle ipotesi di comprovate difficoltà finanziarie, accertate dal Servizio ispettivo territorialmente competente, il trattamento di CIGS viene pagato direttamente dall'Inps (e non più anticipato ai lavoratori dall'impresa).

Il pagamento diretto della CIGS è disposto contestualmente all'autorizzazione senza attendere la verifica ispettiva che comprovi le difficoltà di ordine finanziario, fatta salva la successiva revoca in caso di assenza dei requisiti da parte dell'azienda.

Comma 2.

Le domande di integrazione salariale straordinaria e in deroga con pagamento diretto devono essere inviate dalle aziende entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o dalla riduzione di orario, con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009.

Comma 3.

In via sperimentale, per il periodo 2009-2010, l'Inps è autorizzato ad erogare il trattamento di integrazione salariale in deroga prima dell'emanazione del decreto di concessione, nelle ipotesi in cui l'azienda richiede il pagamento diretto ai lavoratori. Ai fini dell'erogazione è sufficiente la domanda, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari.

Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps i provvedimenti autorizzatori e l'elenco dei lavoratori secondo una convenzione contenente le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

Comma 4.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Per tale intervento, posto a carico del Fondo per l'occupazione, viene previsto il limite di spesa complessivo di 600 milioni per il 2009.

Nell'elencazione dei trattamenti erogabili, si fa riferimento alla cassa integrazione salariale, comprendendovi anche l'ordinaria in deroga.

Comma 5.

(modifica l'art. 19 comma 9 del D.L. 185/2008 convertito dalla legge 2/2009).

Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, possono essere prorogati, per periodi non superiori a dodici mesi i trattamenti di integrazione salariale "in deroga", (ossia destinati ai lavoratori di imprese escluse dagli ordinari trattamenti di cassa integrazione e mobilità previsti dalla legge n. 223/91).

La misura dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

Comma 6.

Estende ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti richiesti per l'accesso ai trattamenti a regime degli stessi trattamenti:

90 giorni di lavoro presso l'impresa che procede alla sospensione in CIG e 12 mesi di anzianità aziendale presso l'impresa che procede ai licenziamenti per la mobilità.

L'ultimo periodo del comma in esame, infine, prevede che nel computo dei 12 mesi ai fini della concessione dell'indennità di mobilità

debbano essere considerati validi anche i periodi di contribuzione accreditati dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS (parasubordinati), con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti alla richiamata sezione, a favore dei soggetti, in regime di monocommittenza, con reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferiti ai predetti periodi contributivi.

Comma 7.

L'Inps eroga un incentivo tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, escludendo quanto dovuto per contributi figurativi.

Il diritto al beneficio è escluso nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari coincidenti con quelli dell'impresa che assume.

Comma 8.

(integra l'art. 19 comma 2 del D.L. 185/2008 convertito dalla legge 2/2009 inserendo il comma 2 bis).

Ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, per il 2009 aumenta la somma liquidata in unica soluzione portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione.

Resta fermo il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a favore del richiamato Fondo, pari a 600 milioni di euro, stabilito dalla legge finanziaria per il 2009 (legge 203/2008).

Comma 9.

(modifica l'art. 19 comma 1 lett. a) e b), inserisce il comma 1-ter e modifica il comma 14 del D.L. 185/2008 convertito dalla legge 2/2009).

Il comma sopracitato regola le indennità di disoccupazione non agricola con le seguenti modalità:

lett. a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, per i lavoratori dipendenti sospesi per crisi aziendali o occupazionali con l'intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva per una durata non superiore alle 90 giornate annue;

lett. b) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, per i lavoratori dipendenti sospesi per crisi aziendali o occupazionali con l'intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva per una durata non superiore alle 90 giornate annue;

lett. c) *(rimasto inalterato)* in via sperimentale per il periodo 2009 – 2011, un trattamento pari all'indennità di disoccupazione a requisiti normali per gli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda, nei casi di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento con l'intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% per una durata massima non superiore alle 90 giornate annue.

Il comma 9, come sopra indicato, interviene inoltre sulle modalità di fruizione, contenute nel comma 1-bis dell'articolo 19 del D.L. 185/2008 introducendo il comma 1-ter. Si prevede che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, possano essere utilizzate in via transitoria per il biennio 2009-2010, anche per la tutela dei lavoratori interessati dalla concessione dei trattamenti erogati (si tratta delle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti

normali e con requisiti ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista).

Viene modificata la copertura finanziaria relativa alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti, beneficiando di specifiche agevolazioni.

Per l'applicazione della citata proroga, il secondo periodo del comma 14 ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione.

Il nuovo testo del richiamato periodo autorizza, per lo stesso 2009, una spesa pari a 35 milioni di euro, di cui 5 milioni a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle risorse destinate alla realizzazione dei cd. "accordi di solidarietà tra generazioni", di cui all'articolo 1, commi 1160-1161, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), risorse utilizzabili tramite specifico decreto nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Si prevede, inoltre che le somme non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009 siano conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Infine, si dispone, che le imprese stipulanti contratti di solidarietà non concludano tale operazione solamente al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi ai sensi dell'articolo 24 della L. 223/1991, bensì anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Comma 10.

(modifica l'art. 19 comma 7-bis del D.L. 185/2008 convertito dalla legge 2/2009).

In caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, la quota di adesione a carico del datore di lavoro versata

nel triennio precedente presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione.

La disposizione esclude dalla regola del trasferimento le posizioni riferibili ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese.

In ogni caso, sono esclusi dalle quote da trasferire i versamenti riversati dal datore all'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009.

Infine, si precisa che tale "portabilità" possa esercitarsi nel caso in cui il datore di lavoro abbia versato la quota di adesione presso il fondo di provenienza nel triennio precedente al trasferimento.

Comma 12.

Apporta modifiche in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

Si prevede, inoltre, in via sperimentale per il 2009, che prestazioni di lavoro accessorio possano essere svolte, in tutti i settori produttivi, anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito nel limite di 3.000 euro per anno solare, compatibilmente con la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

L'Inps provvederà allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Comma 14.

Prevede il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della norma in esame, gli oneri da essa derivanti sono valutati in:

- 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

- 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
- 500.000 euro per l'anno 2015;
- 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
- 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Alla copertura finanziaria si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 53/2000.

Art. 7 quater. Patto di stabilità interno.

Comma 6.

Vengono accelerate le procedure di riscossione dei crediti dell'Inps attraverso l'affidamento, agli agenti della riscossione, della prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi a crediti cartolarizzati e ceduti dall'INPS di cui all'articolo 13, comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

La disposizione in commento stabilisce infine che gli agenti della riscossione provvederanno all'esazione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità recate dalle ordinarie disposizioni in tema di riscossione delle imposte sul reddito, di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 72, e successive modifiche.

Art. 8 octies. Proroga di agevolazioni previdenziali.

Comma 1.

Proroga al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nelle zone montane e svantaggiate, già prorogate fino al 31 marzo dall'articolo 1-ter del decreto legge n. 171 del 2008.

- Legge 24 giugno 2009, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori

interventi urgenti di protezione civile. (G.U. n. 147 del 27 giugno 2009).

Art. 8. Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese.

Il decreto legge citato ha previsto provvidenze in favore di famiglie, lavoratori, imprese delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 della Regione Abruzzo.

Comma 1, lett. a)

Dispone la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Ai fini dell'attuazione di tale disposizione è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 che, all'articolo 5, comma 1, proroga tale indennità per sei mesi con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Comma 1, lett. b)

Prevede un indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di cui all'art. 19 comma 2 del Decreto Legge n. 185/2008, così come convertito dalla Legge 2/2009, in favore dei titolari di rapporti di agenzia, di lavoratori autonomi ivi compresi i titolari di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici.

Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 (art. 5, comma 2) tale indennizzo è stato fissato in 800 euro mensili, per massimo tre mensilità.

In particolare, l'Ordinanza ha stabilito che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/86, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 (identificati con DPCM 16 aprile 2009), ovvero concessi nel predetto periodo, dai datori di

lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori anche non residenti nelle zone colpite dal sisma.

- Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di conversione del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" (G.U. n. 179 del 4 agosto 2009).

Art. 1. Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali.

Comma 1.

Introduce, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, la possibilità per i lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di essere utilizzati dalla stessa impresa di appartenenza, in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono includere lo svolgimento di attività produttive connesse all'apprendimento.

La norma prevede la sottoscrizione di uno specifico accordo tra le stesse parti sociali firmatarie dell'accordo relativo agli ammortizzatori, da stipularsi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche Sociali.

Al lavoratore che partecipa al progetto sarà corrisposta la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

Comma 2.

L'onere complessivo derivante dal comma 1 è quantificato in 20 milioni di euro per il 2009 e in 150 milioni di euro per il 2010.

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione previsto dall'art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009.

Comma 3.

Le modalità attuative del comma 1 saranno disciplinate con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

In particolare il decreto attuativo dovrà disciplinare:

- i procedimenti dell'accordo;
- la conciliazione degli stessi con l'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo alle risorse destinate alle misure di sostegno al reddito;
- le procedure di comunicazione all'INPS.

Comma 4.

Sulla base dei dati comunicati dall'Inps, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri.

Tale monitoraggio viene effettuato anche al fine di adottare i provvedimenti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 11-ter, comma 7 o le misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater, della stessa legge.

Comma 5.

Si prevede il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività di cui alla legge 291/2004, art. 1, comma 1. Per tale rifinanziamento sono destinati, per l'anno 2009, 25 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Comma 6.

Si prevede in via sperimentale e limitatamente agli anni 2009 e 2010, l'aumento del trattamento di integrazione salariale esclusivamente per i contratti di solidarietà difensiva di cui all'art. 1 della legge 863/1984.

L'incremento è stabilito nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite di 40 milioni di euro per il 2009 e di 80 milioni di euro per il 2010.

Il lavoratore, quindi, potrà beneficiare di un trattamento integrativo pari all'80% della retribuzione che avrebbe percepito per le ore non lavorate a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. Per tale

trattamento non è prevista l'applicazione del massimale di cui all'art. 14, comma 1, della legge 223/1991.

Si precisa che la disposizione non si applica ai restanti contratti di solidarietà difensivi previsti dall'art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge 236/1993 per i quali l'indennità resta al 60%.

Per gli anni 2009 e 2010 l'onere della presente norma è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

L'Inps provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione degli stessi nei limiti delle risorse ad essi destinati.

Comma 7.

Attraverso l'introduzione di un ulteriore periodo all'art. 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si prevede che l'incentivo di cui al citato art. 7-ter, comma 7 – inizialmente concesso alle aziende che intendono assumere, senza esserne tenute, lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga – possa essere concesso direttamente ai lavoratori qualora decidano di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività imprenditoriale o una micro impresa oppure associarsi in cooperativa. L'incentivo può essere erogato al lavoratore a condizione che lo stesso si dimetta dall'impresa di appartenenza ed è cumulabile con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 49/1985 destinato ai percettori di ammortizzatori per costituirsi in cooperativa.

Comma 8.

Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, in via sperimentale, limitatamente agli anni 2009 e 2010, per il lavoratore che già percepisce il trattamento di CIG ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare una attività autoimprenditoriale o una micro impresa oppure associarsi in cooperativa, è prevista la liquidazione

del relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite.

In caso di CIG per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e' liquidato altresì', nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 223/1991, il trattamento di mobilità' per un numero massimo di dodici mesi.

Anche in questo caso il lavoratore deve dimettersi dall'impresa di appartenenza e le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 49/1985 destinato ai percettori di ammortizzatori per costituirsi in cooperativa.

Comma 8-bis.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità e le condizioni di attuazione dei precedenti commi 7 e 8.

Comma 8-ter.

Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Art. 1-ter. Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

Commi 1-5.

Prevede disposizioni finalizzate all'emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

I datori di lavoro i quali, alla data del 30 giugno 2009, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro domestico mediante presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dall'attestazione di versamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, pari a euro 500,00, di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro 1° aprile - 30 giugno 2009.

Comma 6.

Si precisa che, in caso di emersione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare soltanto un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), e non più di due lavoratori addetti all'assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti).

Comma 7.

Lo sportello unico per l'immigrazione provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti a presentarsi per la stipulazione del contratto di soggiorno di cui all'art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo determina l'improcedibilità e l'archiviazione del procedimento.

Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS.

Comma 8.

Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento volto all'emersione, sono sospesi i procedimenti penali